

Violazioni del diritto Ue senza obbligo di ripetizione del procedimento penale

Giudici nazionali non obbligati a estendere a tali violazioni un mezzo di impugnazione che consente di ripetere solo in caso di violazione della CEDU

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza relativa alla causa [C-234/17](#), la Corte di Giustizia Ue si è nuovamente espressa sul principio del "ne bis in idem", qui in particolare sulla possibilità di ripetizione di un procedimento penale, definito con **pronuncia irrevocabile**, a fronte di una successiva doglianza per asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione europea.

La questione, scaturita da un'indagine avviata da una procura svizzera, riguardava fatti di **evasione fiscale** per cospicui rimborsi di IVA derivanti da dichiarazioni mendaci presentate all'amministrazione tributaria svizzera. Di conseguenza, la procura aveva adito l'autorità giudiziaria austriaca con una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale affinché questa procedesse all'audizione degli interessati.

Gli indagati avevano di conseguenza proposto ricorso, in Austria, adducendo di avere già subito in precedenza procedimenti penali in altri Paesi, così da poter invocare il principio del "**ne bis in idem**" di cui all'art. 54 della [Convenzione](#) di Schengen (CAAS), a fronte dei nuovi procedimenti pendenti in Svizzera.

I giudici austriaci decidevano – con provvedimento di ultima istanza divenuto definitivo – che non esistevano elementi dai quali emergesse una violazione dell'art. 54 della CAAS. I ricorrenti, rilevando che l'accoglimento delle domande di assistenza giudiziaria violava i loro diritti sanciti sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ([CEDU](#)) che dalla [Carta](#) dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adivano la Corte Suprema austriaca per chiedere e ottenere la ripetizione del procedimento.

In tale sede i giudici decidevano di sospendere il procedimento, rinviando gli atti alla Corte di Giustizia a cui si chiedeva di verificare, in via pregiudiziale, se l'[art. 4](#) paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), in riferimento ai principi di **equivalenza ed effettività** da esso derivanti, debba essere interpretato nel senso che la stessa Corte nazionale di rinvio sia tenuta, su richiesta di un interessato, a sottoporre a **riesame** una sentenza penale passata in giudicato in relazione a una presunta violazione del diritto dell'Unione (qui gli [artt. 50](#) della Carta e 54 della CAAS), qualora il diritto nazionale preveda un siffatto riesame solo per quanto concerne una presunta violazione della CEDU o di uno dei suoi protocolli aggiuntivi.

Dopo un'ampia disamina della giurisprudenza europea già formatasi in materia, la Corte ha affermato che, per quanto richiesta, occorre chiarire se l'impossibilità

di instare, basandosi sulla norma nazionale di procedura, per la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione passata in giudicato, eccettuando la violazione di un diritto fondamentale garantito dal diritto dell'Unione, renda in pratica impossibile o eccessivamente **difficile** l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico europeo.

In proposito la Corte Ue ha rilevato che il TUE non ha inteso obbligare gli Stati membri a istituire, per salvaguardare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, mezzi d'impugnazione, esperibili dinanzi ai giudici nazionali, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale. A questo si aggiunge che, nel rispetto del fondamentale principio dell'**intangibilità del giudicato**, al fine di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

Pertanto, il diritto dell'Unione **non esige** che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest'ultimo ritorni necessariamente su tale decisione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'ordinamento giuridico austriaco offra mezzi giurisdizionali che garantiscono **efficacemente** la tutela dei diritti di cui agli artt. 50 della Carta e 54 della CAAS. Inoltre, risultava in atti pacifico sia che i ricorrenti, quando avevano contestato nel procedimento principale le domande di assistenza giudiziaria, fossero perfettamente in grado di eccepire la violazione di tali disposizioni, sia che i giudici avessero comunque esaminato tali censure nell'ambito delle svariate opzioni che il codice austriaco offre agli interessati per la tutela dei diritti loro attribuiti dall'ordinamento giuridico europeo.

Tale contesto garantisce così l'**effettività** del diritto dell'Unione, senza che sia necessario estendervi il mezzo di impugnazione straordinario previsto dal codice austriaco.

Del resto, il principio dell'autorità di cosa giudicata non osta al riconoscimento della responsabilità dello Stato per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, posto che i singoli non possono essere privati della possibilità di far valere detta responsabilità al fine di ottenere, con tale mezzo, una **tutela giuridica** dei loro diritti.